

N. R.G. 2022/9410



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FERIALE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **9410/2022**

PROMOSSO DA

[REDACTED], domiciliato in Indirizzo Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. FIORE ANTONIO giusta procura in atti.

RICORRENTE/I

CONTRO

POSTE ITALIANE SPA (C.F. **97103880585**), domiciliato in VIA ETNEA, 215 CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CAROSIA ELISABETTA giusta procura in atti.


RESISTENTE/I

Il Giudice Designato dott. Nicola La Mantia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza feriale del 2.8.2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art.700 cpc depositato "ante causam" in data 14.7.2022 **[REDACTED]** ha esposto:

- di aver richiesto a Poste Italiane spa il rilascio di una carta prepagata “postepay evolution”, quale cittadino extracomunitario richiedente asilo ed in possesso di regolare permesso di soggiorno anche se non in possesso di carta d’identità e/o altro documento equipollente;
- che Poste Italiane spa ha rigettato la richiesta ritenendo non sufficiente il solo permesso di soggiorno ai fini del rilascio di una carta prepagata ricaricabile nominativa dotata di IBAN;
- che il rifiuto opposto dal resistente , oltre ad essere illegittimo e ingiustificato, è fonte di rischio, attuale ed evidente, di grave compromissione dei diritti soggettivi.

Per quanto sopra, il ricorrente ha chiesto “In via principale ed urgente con decreto inaudita altera parte ordinare a Poste Italiane Spa di cessare la condotta discriminatoria procedendo contestualmente ed immediatamente al rilascio della carta “postepay evolution” in favore del sig.  richiedente asilo ed in possesso di relativo pds, quale valido documento di riconoscimento costituente permesso di soggiorno ”. Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, Poste Italiane spa si è costituita per invocare il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.

All’esito dell’odierna udienza feriale il ricorso è stato assunto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Ed invero, quanto al “fumus boni iuris”, risulta documentato e non contestato che il ricorrente, quale cittadino extracomunitario richiedente asilo politico, è in possesso di permesso di soggiorno con scadenza 7.12.2022 e di codice fiscale.

In tale contesto la mancanza di passaporto o di altro documento di identità equipollente non giustifica il rifiuto opposto dalla società resistente. Recita, al riguardo, l’art.126 noviesdecies TUB “1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento

che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di base”. 2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all’apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione. 3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante 279 legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia”.

Con la circolare del 19 aprile 2019 l’ABI ha previsto che : “Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui a ll’art.4, comma 1 del D.lvo 142 del 2015), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all’apertura del rapporto”.

Anche Poste Italiane spa con la comunicazione interna n.129/19 ha stabilito che a partire dal 10 giugno 2019 i richiedenti asilo hanno la possibilità di aprire un Conto di Base presso gli uffici postali con la sola esibizione del permesso di soggiorno provvisorio e, quindi, senza l’obbligo di esibire il passaporto come documento di riconoscimento (nella citata comunicazione si legge che “al fine di consentire una maggiore inclusione finanziaria, i soggetti richiedenti protezione internazionale possono richiedere l’apertura di un Conto di Base esibendo il solo permesso di soggiorno provvisorio, senza l’obbligo di esibire, congiuntamente al permesso, il proprio passaporto quale documento di riconoscimento. Il permesso di soggiorno provvisorio sarà pertanto considerato valido documento di riconoscimento del cliente che intenda aprire un conto corrente limitatamente: a richieste di apertura del conto di base; operazioni, sia occasionali che a valere su rapporto continuativo”).

Ne consegue che il rifiuto opposto nel caso di specie appare assolutamente ingiustificato, oltre che gravemente discriminatorio, atteso che la documentazione della quale è in possesso il ricorrente, rilasciata da Amministrazioni dello Stato, risulta assolutamente idonea a consentirne la puntuale identificazione.

Ricorre anche il “periculum in mora” per come documentato dal ricorrente il quale, a causa del mancato rilascio della carta prepagata con annesso IBAN, non riesce ad ottenere la canalizzazione dello stipendio (v. mail del datore di lavoro allegata al ricorso).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Attesa la natura anticipatoria del provvedimento, può procedersi alla regolamentazione delle spese processuali che seguono la soccombenza. Poiché il ricorrente non risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato (è stata allegata in atti solo la PEC contenente la richiesta), lo stesso è tenuto al versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice, in accoglimento del proposto ricorso cautelare, ordina a Poste Italiane s.p.a. di cessare la condotta discriminatoria che impedisce ai richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno e di codice fiscale rilasciati da un'amministrazione dello Stato e con indicazione del nome e della data di nascita del richiedente di ottenere il rilascio di una carta prepagata e, quindi, al ricorrente di ottenere il rilascio di una carte prepagata “postpay evolution” presso gli sportelli di parte resistente; condanna Poste Italiane spa al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza ai procuratori costituiti delle parti.

Catania, 2 agosto 2022

IL GIUDICE DESIGNATO

dott. Nicola La Mantia

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.